

TI_GERICHTE 14.2000.21 vom 6. Juni 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-06-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2000.21

FR: TI_GERICHTE 14.2000.21 du 6 juin 2000

IT: TI_GERICHTE 14.2000.21 del 6 giugno 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 6

giugno 2000 /FC/dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sull'istanza di riconoscimento dei decreti stranieri di fallimento formulata il 16 dicembre 1996 da Amministrazione fallimentare _____ e _____, _____, _____, _____, _____ e _____ (rappresentata dal curatore del fallimento avv. prof. _____ e patrocinata dall'avv. _____) volta al riconoscimento dei decreti italiani di fallimento principale 15 maggio 1996 e 10 luglio 1996 del Tribunale di Napoli, 7. Sezione civile, resi nei confronti di: _____ (patrocinato dall'avv. dott. _____) _____ (entrambi patrocinati dall'avv. _____) _____ Richiamato il provvedimento conservativo 6 febbraio 1997 di questa Camera; citate le parti per l'istruttoria di causa alle udienze del 7 gennaio 1997, 16 giugno 1997 e 15 giugno 1998; preso atto delle sentenze 10 marzo 1999 di questa Camera e 6 ottobre 1999 del Tribunale federale; ritenuto in fatto: A. Con sentenza 15 maggio 1996 il Tribunale di _____ (Italia) ha dichiarato il fallimento di _____ e _____, società di fatto con sede a _____, e di _____ e _____ soci illimitatamente responsabili _____ e _____. B. Con sentenza 10 luglio 1996 - resa, su "ricorsi per estensione di fallimento" del 17 e 22 maggio 1996, "per estensione del fallimento della società di fatto _____ e _____, dichiarato da questo Tribunale con sentenza del 16 [recte: 15] maggio 1996" - lo stesso Tribunale di _____ ha dichiarato il fallimento di _____, _____, _____ e _____. C. Con istanza 16 dicembre 1996 il curatore fallimentare avv. prof. _____ ha chiesto - a nome dell'amministrazione fallimentare _____ e _____, _____, _____, _____, _____, _____ e _____ - il riconoscimento in Svizzera delle sentenze di fallimento 15 maggio e 10 luglio 1996 del Tribunale di _____, con contestuale adozione di provvedimenti conservativi. D. Con giudizio 6 febbraio 1997 reso inaudita parte, questa Camera ha parzialmente accolto l'istanza 16 dicembre 1996 per provvedimenti conservativi e ha ordinato quanto partitamente ivi indicato nel dispositivo n. 1. All'Ufficio dei fallimenti di Lugano è stato ordinato di procedere alle misure di attuazione. E. L'esecuzione dei provvedimenti conservativi ha dato l'esito che risulta dall'inventario 13 giugno 1997 dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano e dalla successiva integrazione

E. 10

giugno 1998 dello stesso ufficio. F. Con sentenza 10 marzo 1999 questa Camera aveva parzialmente accolto l'istanza, riconoscendo il fallimento decretato il 15 maggio 1996 limitatamente ai falliti _____ e _____. Non vi era stato per contro riconoscimento della declaratoria di decozione 15 maggio 1996 riferita alla _____ e _____, né del fallimento pronunciato il 10 luglio 1996 nei confronti di _____, _____, _____ e _____. G. Contro il giudizio cantonale si è aggravata l'amministrazione fallimentare con ricorso di diritto pubblico 26 aprile 1999, accolto il 6 ottobre 1999 dalla II Corte civile del Tribunale federale con contestuale annullamento della sentenza impugnata, fatto salvo il riconoscimento del fallimento pronunciato il 15 maggio 1996 dal Tribunale di _____ nei confronti di _____ e di _____ e la relativa liquidazione dei beni dei falliti situati in Svizzera. Considerato in diritto: 1. Per riconoscere il decreto straniero di fallimento nel senso dell'art. 166 LDIP è competente la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, la cui giurisdizione è pure data per la pronuncia di provvedimenti conservativi ex art. 168 LDIP (art. 513 cpv. 1 CPC). 2. Per l'art. 513 cpv. 2 primo periodo CPC, l'istanza di riconoscimento è proposta e trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio nel senso degli art. 361 ss. CPC. 3. Il riconoscimento del decreto straniero di fallimento principale determina la sua esecuzione in Svizzera non secondo le modalità previste dal diritto del luogo del fallimento principale (cfr. Hans Hanisch, Die Vollstreckung von ausländischen Konkurserkennnissen in der Schweiz, in: AJP 1999, p. 27, n. 1), ma secondo quelle connesse all'apertura in Svizzera di una procedura di fallimento secondario (detto anche fallimento derivato o fallimento ancillare o minifallimento), che può sfociare - verificandosene gli ulteriori presupposti - in un fallimento parallelo. L'istituto è disciplinato dagli art. 166-174 LDIP e rappresenta un caso di applicazione del principio di assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva volto alla sollecita attuazione del diritto (Rechtsdurchsetzungshilfe, nella terminologia tedesca secondo Paul Volken, Die internationale Rechtshilfe in Zivilsachen, Zurigo 1996, p. 169 n. 13, p. 194 n. 103 e p. 201 n. 122). 4. Il decreto straniero di fallimento, pronunciato nello Stato di domicilio o sede del debitore, è riconosciuto in Svizzera a condizione che si realizzino cinque presupposti cumulativi: a) declaratoria di fallimento pronunciata dall'autorità estera competente (art. 166 cpv. 1 periodo introduttivo LDIP); b) istanza di riconoscimento in Svizzera formulata da chi ne ha diritto (art. 166 cpv. 1 periodo introduttivo LDIP); c) esecutività del decreto straniero di fallimento nello Stato del foro fallimentare principale (art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP); d) inesistenza di motivi di rifiuto ex art. 27 LDIP (art. 166 cpv. 1 lett. b LDIP); e) reciprocità dello Stato estero nel riconoscimento (art. 166 cpv. 1 lett. c LDIP). 5. Competenza dell'autorità estera a) L'art. 166 cpv. 1 periodo introduttivo LDIP considera competente solo lo Stato estero del domicilio del debitore. Con debitore non si intende solo la persona fisica ma, ovviamente, anche quella giuridica: per l'art. 21 cpv. 1 e 2 LDIP, per le società la sede vale domicilio ed è considerato sede della società il luogo designato nello statuto o nel contratto di società, ritenuto che in mancanza di designazione espressa vale la finzione della sede nel luogo in cui la società è amministrata effettivamente. b) La nozione di domicilio è un criterio di collegamento da valutare nel senso dell'art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP, secondo cui la persona fisica ha il domicilio internazionale nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. c) Oggetto della procedura di riconoscimento sono due sentenze rese dal Tribunale di _____ il 15 maggio 1996 (doc. F) contro _____ e _____ [società di fatto], con sede in _____, rispettivamente contro _____ e _____, entrambi domiciliati a Napoli, nella loro qualità di soci illimitatamente

responsabili della società di fatto, nonché il 10 luglio 1996 (doc. G) contro _____, _____, _____ e _____, tutti domiciliati a _____. Dal domicilio e dalla sede napoletana di tutti i falliti discende la competenza del giudice del fallimento principale estero.

6. Legittimazione attiva a) La legittimazione attiva dell'amministrazione fallimentare straniera e dei creditori risulta in termini espliciti dall'art. 166 cpv. 1 periodo introduttivo LDIP. Controversa in dottrina è la legittimazione attiva del fallito: mentre Volken (IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 22 all'art. 166 LDIP), Dutoit (Droit international privé suisse - Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 7 all'art. 166 LDIP), Gilliéron (Les dispositions de la nouvelle loi fédérale de droit international privé sur la faillite internationale, Collana CEDIDAC vol.18, Losanna 1991, p. 77) e Kren Kostkiewicz (Internationales Konkursrecht: Anerkennung ausländischer Konkursdekrete und Durchführung eines Sekundärkonkurses in der Schweiz, in: BISchK 1993, p. 8) ritengono che il debitore abbia solo la qualità di parte convenuta nella procedura di riconoscimento della sentenza estera, Stephen Berti, Basler Kommentar zum Internationalen Privatrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 23 all'art. 166 LDIP) ritiene a giusta ragione che anche il fallito possa avere in linea di principio la qualità di parte istante, per analogia al diritto all'autofallimento dedotto dall'art. 191 LEF che consente al fallito di opporre in Svizzera - nell'ipotesi che sia nuovamente escusso per debiti fondati sul pregresso fallimento estero - l'eccezione del non ritorno a miglior fortuna ex art. 265a LEF (Flavio Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva - Fallimento e concordato internazionali, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale, amministrativa ed esecutiva, Collana rossa CFPG vol. 20, Lugano 1999, p. 192, n. 3.1.2.2.a).

b) Sul godimento e sull'esercizio dei diritti civili, come pure sull'essere soggetto alla procedura di fallimento in genere, non si applica in Svizzera la lex fori ma, in virtù di una norma di conflitto non scritta (Daniel Staehelin, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff. IPRG], Basilea 1989, p. 29 s.): – se persona fisica, la norma dedotta dallo statuto personale; – se persona giuridica (art. 155 lett. c con riferimento all'art. 154 LDIP), secondo il diritto dello Stato in cui è organizzata, ritenuto che la società che non adempie tali condizioni sottostà allo Stato in cui è amministrata effettivamente.

c) Nel caso di specie è data la legittimazione attiva dell'amministrazione fallimentare straniera (Amministrazione fallimentare _____ e _____, _____, _____, _____, _____, _____ e _____), attivatasi ad opera del curatore del fallimento avv. prof. _____.

7. Esecutività del decreto straniero di fallimento a) Il decreto straniero di fallimento deve essere esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato (art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP). Siffatta norma è chiara e univoca. Ne consegue che è sufficiente l'esecutività della decisione e non occorre che si dia anche forza di cosa giudicata (DTF 126 III 104 cons. 2c con rif.), atteso che secondo la giurisprudenza il significato di una norma deve essere inteso anzitutto nella sua accezione letterale. Se il testo è chiaro, l'autorità può scostarsene solo se esistono motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e dallo scopo della norma litigiosa, così come dalla relazione con altre disposizioni (DTF 126 III 104 cons. 2c; 124 II 265 cons. 3a; 121 III 465 cons. 4a/bb).

b) L'art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP, che si scosta di proposito dall'art. 25 lett. b LDIP, ha anzitutto quale scopo di impedire tempestivamente al fallito di poter disporre del proprio patrimonio per evitare manovre sleali da parte sua e in secondo luogo di permettere l'abbandono delle esecuzioni speciali al fine di equiparare tutti i creditori. Siffatta soluzione corrisponde alla soluzione

prevista dalla LEF per i fallimenti in Svizzera: anche se la dichiarazione di fallimento può essere oggetto di un ricorso ordinario, quest'ultimo non ha per legge effetto sospensivo (art. 174 cpv. 3 e 36 LEF; DTF 126 III 104 s. cons. 2c), anche se la sospensiva suole essere spesso concessa per decreto speciale dell'autorità adita, nel Cantone Ticino per decreto presidenziale. c) La sola condizione posta dall'art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP essendo quella dell'esecutività della decisione straniera nello Stato in cui si è avuta la declaratoria di fallimento principale, nel caso di specie tale requisito si realizza per il fatto che ex art. 18 comma 4 Regio Decreto n. _____ l'opposizione del debitore contro la decisione di fallimento non ne sospende l'esecuzione. 8. Inesistenza di motivi di rifiuto a) L'art. 27 LDIP enumera esaustivamente i cinque motivi di rifiuto al riconoscimento svizzero del decreto straniero di fallimento. Si tratta delle previsioni legislative seguenti, riferite alla nozione di ordine pubblico materiale (la prima) e a quella di ordine pubblico formale (le altre quattro):

- la decisione straniera non deve essere manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP): siffatto accertamento va operato d'ufficio;
- carenza di corretta citazione (art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP): la parte che se ne prevale deve provare di non essere stata citata regolarmente, né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto della sua dimora abituale, a meno che si sia incondizionatamente costituita in giudizio;
- violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, in particolare quando il diritto di essere sentito è stato disatteso (art. 27 cpv. 2 lett. b LDIP): l'onere della prova incombe a chi pretende che vi siano stati errori procedurali essenziali;
- litispendenza in Svizzera di una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto (art. 27 cpv. 2 lett. c prima proposizione LDIP); anche questa censura deve essere fatta valere da chi sa che tale disputa è stata introdotta;
- esistenza di una sentenza - tra le stesse parti e sullo stesso oggetto - svizzera o di uno Stato estero, purché in quest'ultima evenienza siano adempiuti i presupposti per il riconoscimento (art. 27 cpv. 2 lett. c seconda-terza-quarta proposizione LDIP), con onus probandi a carico di chi ne trae vantaggio.

b) Nel caso di specie, si pongono due sole questioni (la prima in relazione al decreto straniero di fallimento del 15 maggio 1996 e la seconda in connessione al pronunciato napoletano del 10 luglio 1996) entrambe riferite all'incompatibilità con l'ordine pubblico materiale svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP) e pertanto da accertare anche d'ufficio:

- liceità del fallimento di una società di fatto (_____ e _____ [società di fatto]);
- liceità della declaratoria di decozione per estensione ad altri quattro soci apparenti di una società di fatto.

c) Secondo la giurisprudenza, la riserva dell'ordine pubblico materiale svizzero ex art. 27 cpv. 1 LDIP è una clausola d'eccezione, la cui applicazione in materia di riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere è più restrittiva che nel campo dell'applicazione diretta delle norme di diritto. Il riconoscimento della decisione straniera è la regola, da cui non bisogna scostarsi senza validi motivi (DTF 126 III 107 cons. 3b; 120 II 87 cons. 3; 116 II 625 cons. 4a; 109 Ib 232 cons. 2a; 103 Ib 69 cons. 3d). Infatti, allo stadio del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni straniere, l'autorità svizzera si trova confrontata con rapporti giuridici definitivamente acquisiti all'estero e occorre evitare nella misura del possibile la creazione di rapporti giuridici claudicanti (DTF 126 III 108 cons. 3b; 116 II 625 cons. 4a). L'ordine pubblico materiale svizzero è violato dal riconoscimento di una decisione straniera quando la stessa offende il sentimento svizzero di giustizia in maniera intollerabile, contravvenendo a principi fondamentali dell'ordine giuridico svizzero con il quale si rivela totalmente incompatibile (DTF 126 III 108 cons. 3b; 122 III 344 cons. 4a, 111 Ia

cons. 2a). Una semplice differenza con la soluzione prevista dal diritto svizzero non è sufficiente a giustificare l'applicazione dell'eccezione dell'ordine pubblico (DTF 118 II 468 cons. 4f; Paolo Michele Patocchi/Elliott Geisinger, Code de droit international privé suisse annoté, Losanna 1995, n. 1.1 all'art. 27; Paul Volken, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 21 all'art. 27 LDIP). Infine, questa eccezione deve essere applicata ancora con maggior riserbo quando il legame della fattispecie con la svizzera è tenue o casuale (DTF 126 III 108 cons. 3b). d) La dottrina, nell'ambito del riconoscimento dei decreti stranieri di fallimento, cita quali esempi di violazione dell'ordine pubblico che permettono al giudice di respingere la richiesta di riconoscimento, il caso in cui lo Stato nel quale il fallimento è stato pronunciato crea tra i creditori discriminazioni senza che si dia qualsivoglia giustificazione oggettiva, basate sulla loro nazionalità o sul loro domicilio, oppure il caso in cui la dichiarazione straniera di fallimento sarebbe solo il pretesto per la confisca di diritti patrimoniali del fallito in Svizzera (DTF 126 III 108 cons. 3b, con rif. a Andrea Braconi/Alain Colombara e Daniel Staehelin). e) È un principio fondamentale del diritto fallimentare svizzero che non si possa giungere alla dichiarazione di fallimento se non dopo un complesso iter procedurale, quale ultima ratio al termine di una serie di fasi procedurali finalizzate a consentire il superamento di uno stato finanziario precario a carico del debitore. La via ordinaria, di gran lunga la più frequente, è limitata dal profilo personale ai debitori iscritti nel registro di commercio in una delle qualità descritte all'art. 39 cpv. 1 n. 1-12 LEF. Altri limiti, di natura materiale, derivano poi dall'esclusione dell'esecuzione in via di fallimento per crediti dell'ente pubblico e del diritto di famiglia, riconducibili a (art. 43 LEF): – imposte, tributi, tasse, sportule, multe e altre prestazioni fondate sul diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari; – contributi periodici di mantenimento o d'assistenza in virtù del diritto di famiglia; – pretese tendenti alla prestazione di garanzia. L'intento di evitare, nella misura massima possibile, dichiarazioni di fallimento ancora suscettibili di correttivi in fase estrema, è ben evidenziato dall'istituto della domanda di moratoria concordataria, ancora proponibile per l'art. 173a cpv. 1 LEF al momento dell'udienza per la discussione sulla domanda di fallimento. Il giudice del fallimento può inoltre differire d'ufficio la decisione sul fallimento - pure in assenza di una domanda specifica in tal senso ad opera oltre che del debitore stesso anche di un suo creditore - qualora appaia possibile la conclusione di un concordato nel senso degli art. 293 ss. LEF: in siffatta evenienza trasmette gli atti al giudice del concordato (art. 173a cpv. 2 LEF), ritenuto che solo se quest'ultimo non concede la moratoria si potrà procedere alla declaratoria di decozione (art. 173a cpv. 3 LEF). f) Dalla declaratoria di decozione emanata il 10 luglio 1996 dal Tribunale di _____ risulta che i giudici italiani hanno accertato l'esistenza di una società occulta, società nella quale il vincolo sociale che intercorre tra i soci non è reso noto a terzi in mancanza di esteriorizzazione del vincolo sociale stesso. Essi non hanno per contro ritenuto l'esistenza di una società apparente, figura giuridica diametralmente opposta, nella quale due o più persone agiscono dando a terzi l'apparenza di una società in realtà inesistente nei rapporti interni. Da siffatto accertamento - ancorché opinabile - non è possibile dipartirsi, atteso che ex art. 27 cpv. 3 LDIP (applicabile per il rinvio dell'art. 166 cpv. 1 lett. b LDIP) la decisione straniera non può essere riesaminata nel merito. Detto altrimenti, il giudice svizzero non può che subire - talora acriticamente - il giudizio straniero, il cui riconoscimento non può essere rifiutato solo perché una questione qualsiasi, di fatto o di diritto, non è stata giudicata correttamente dal suo collega straniero (DTF 126 III 109 cons. 3c). g) Anche l'assenza d'iscrizione nel registro delle imprese della società di fatto e dei suoi soci non è contrario all'ordine pubblico materiale svizzero. Il

fallimento italiano di una società di fatto e quello dei suoi soci non risulta poi essere così dissimile dalla concezione svizzera del diritto da rivelarsi totalmente incompatibile con l'ordine giuridico svizzero (DTF 126 III 109 cons. 3c). h) Avuto riguardo anche al tenue legame con la Svizzera che connota la fattispecie internazionale dedotta in giudizio, di natura puramente casuale siccome riconducibile alla presenza in Svizzera di beni dei falliti, i due pronunciati napoletani non possono essere giudicati totalmente incompatibili con l'ordine pubblico materiale svizzero. Infatti, sebbene nel diritto svizzero il fallimento dei soci sia pronunciato al termine di una procedura distinta da quella sfociata nel fallimento della società, situazione che offre loro possibilità di difesa più estese, il sistema italiano - nel quale i soci possono far valere i loro diritti nell'ambito della procedura di fallimento della società che comporta automaticamente il loro fallimento - i due pronunciati 15 maggio 1996 e 10 luglio 1996 del Tribunale di _____ non possono solo per questo motivo non essere riconosciuti contro la società di fatto _____ e _____, _____, _____ e _____. Non vi sono per contro, né mai ve ne sono stati, ostacoli dal profilo dell'ordine pubblico materiale svizzero al riconoscimento della sentenza estera 15 maggio 1996 dichiarativa del fallimento nei confronti delle persone fisiche _____ e _____. 9. Reciprocità da parte dello Stato estero a) L'esigenza della reciprocità (art. 166 cpv. 1 lett. c LDIP) nella concessione del riconoscimento si giustifica - a prescindere dall'opinione di segno contrario di Hans Hanisch, *Die Vollstreckung von ausländischen Konkurserkennnissen in der Schweiz*, in: AJP 1999, p. 25, n. 4 - per ragioni di politica del diritto e di tecnica del diritto (sulle due nozioni, cfr. Volken, *op. cit.*, n. 28-34 all'art. 166 LDIP). Mentre la dottrina dominante (Volken, *op. cit.*, n. 30 e 32 all'art. 166 LDIP, pur con la concessione che il requisito della reciprocità, benché materialmente indesiderato, è dal profilo della politica del diritto almeno comprensibile; Kren Kostkiewicz, *BISchK* 1993, p. 11, n. 1.6; Gilliéron, *op. cit.*, p. 70; Stefan Breitenstein, *Internationales Insolvenzrecht der Schweiz und der Vereinigten Staaten - Eine rechtsvergleichende Darstellung*, tesi Zurigo 1990, p. 218; Staehelin, *op. cit.*, p. 65-69; Hans Ulrich Walder, *Die international konkursrechtlichen Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes*, in: *Festschrift 100 Jahre SchKG*, Zurigo 1989, p. 329 s.; Werner Nussbaum, *Das schweizerische internationale Insolvenzrecht gemäss dem Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das internationale Privatrecht und sein Umfeld in Europa*, Zurigo 1989, p. 18; Andrea Braconi/Alain Colombara, *La reconnaissance et l'exécution des décisions de faillite étrangères en Suisse*, in: *Le juriste suisse face au droit et aux jugements étrangers*, Friburgo 1988, p. 176-179, con particolare riferimento alla nota 125) tende a superare il rigore di questo presupposto, attenuandone le esigenze nel senso di una nozione di semplice reciprocità parziale - di fatto più che di diritto, con per di più una qual certa presunzione implicita che nel dubbio la reciprocità debba, in ultima analisi, essere ammessa perché le esigenze del diritto internazionale lo richiedono e quasi lo impongono - questa Camera è d'avviso contrario. Se si osserva la realtà che ci circonda e si mantiene vivo il senso critico che consente di discernere il puro parlato dai fatti dimostrabili, sarà possibile liberarsi dalle illusioni che caratterizzano le soluzioni, troppo idealizzate, dei cultori di un diritto che si sviluppa nell'ambito di un eccesso utopico fondato sull'uomo buono, specie che la dura quotidianità giudiziaria non sembra far ritenere al momento attuale maggioritaria (Cometta, *op. cit.*, p. 197 s., n. 3.1.2.5). b) Nei confronti dell'Italia la reciprocità, almeno allo stadio della fase di riconoscimento, è comunque data (cfr. Staehelin, *op. cit.*, p. 87 s.): con l'ossequio di quest'ultimo presupposto, nulla si oppone pertanto al riconoscimento delle sentenze dichiarative di fallimento del

E. 15

maggio 1996 e 10 luglio 1996 del Tribunale di _____. Sezione civile, riferite a _____, _____, società di fatto _____ e _____, _____, _____ e _____. 10. a) Il riconoscimento determina per i beni in Svizzera di tutti i falliti le conseguenze giuridiche del fallimento previste dal diritto svizzero (art. 170 cpv. 1 LDIP). Per i beni dei falliti situati in Svizzera vale la disciplina degli art. 197 ss. LEF sugli effetti del fallimento, riservate le particolarità dedotte direttamente dalla LDIP (ad esempio sui provvedimenti conservativi ex art. 168 LDIP richiesti e ordinati prima del giudizio sul riconoscimento). b) Dal profilo dogmatico è bene rilevare che, in linea di principio, non è il decreto straniero di fallimento ad essere eseguito, ma il giudizio svizzero sul riconoscimento nel senso dell'art. 166 LDIP (Kurt Siehr , Grundfragen des internationalen Konkursrechts, in: SJZ 1999, p. 87, n. 2.3; Monique Jametti Greiner , Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, tesi Berna 1998, p. 123 s.; Cometta , op. cit., p. 209, n. 3.1.4). c) Del seguito di procedura si occuperà l'Ufficio fallimenti di Lugano in conformità degli art. 170-174 LDIP. L'art. 170 LDIP disciplina le conseguenze giuridiche del fallimento secondario, nel senso che: – ne limita l'applicazione ai soli beni del debitore situati in Svizzera (cpv. 1); – dichiara applicabili le conseguenze giuridiche del fallimento previste dalla LEF (cpv. 1); – stabilisce che per i termini secondo il diritto svizzero ci si deve riferire al momento della pubblicazione ex art. 169 LDIP sul FUSC e sul FUC della decisione di riconoscimento (cpv. 2); – indica che non vengono costituite né adunanze né delegazioni dei creditori (cpv. 3). d) Sulle modalità di liquidazione del fallimento, il legislatore si è limitato in sostanza a manifestare la volontà di una procedura celere, intento questo che non può sorprendere avuto riguardo al principio di celerità che connota il diritto esecutivo svizzero. Per il fatto che non vengono costituite né assemblee né delegazioni dei creditori (art. 170 cpv. 3 LDIP), non si può che dedurre l'ammissibilità della sola via della liquidazione sommaria ex art. 231 LEF (Amonn/Gasser , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 40 n. 9 s., p. 315 e § 49 n. 3, p. 400; Volken , op. cit., n. 25 all'art. 170 LDIP; Edgar Habscheid , Grenzüberschreitendes (internationales) Insolvenzrecht der Vereinigten Staaten von Amerika und der Bundesrepublik Deutschland, Berlino 1998, p. 25, n. 3; Staehelin, op. cit., p. 139; Cometta , op. cit., p. 211, n. 3.1.4.1.c), anche se non mancano opinioni dissenzienti. La complessità della procedura e i notevoli valori patrimoniali che ne possono essere sottesi inducono infatti a ritenere che in casi del tutto particolari sia non solo ipotizzabile ma anche opportuna la liquidazione in via ordinaria, benché già sia prevedibile che in linea di principio saranno ben più numerose le liquidazioni in via sommaria. In questo senso, cfr. Stephen Berti/Urs Bürgi , Basler Kommentar zum Internationalen Privatrecht, 1996, n. 12 all'art. 170 LDIP. Si veda altresì, seppure in termini più sfumati, anche Hanisch, in: AJP 1999, p. 28 n. 3: "Das Verfahren ist gemäss Art. 170 Abs. 3 IPRG aus Gründen der Zügigkeit stark reduziert, doch nicht notwendigerweise ein summarisches Verfahren". La questione può comunque rimanere aperta, il caso di specie richiedendo per ragioni di opportunità la liquidazione in via sommaria. 11. Effetti sui provvedimenti conservativi a) Già si è detto che per l'art. 168 LDIP il tribunale svizzero del riconoscimento può ordinare provvedimenti conservativi già al momento in cui l'istanza è stata proposta, a condizione che sia immediatamente reso verosimile che il richiesto riconoscimento del decreto straniero di fallimento potrà essere concesso (cfr. Kren Kostkiewicz , BLSchK 1993, p. 15, n. 2). Si tratta di una norma di portata decisiva nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva

(cfr. Volken , op. cit., n. 5 all'art. 168 LDIP) perché consente - nelle more di una procedura che di regola si presenta particolarmente complessa per ragioni formali e di merito - di garantire il substrato patrimoniale del fallimento secondario svizzero, evitando atti di distrazione di beni che il fallito potrebbe essere indotto a tentare. b) I provvedimenti conservativi, ordinati dal tribunale del riconoscimento (nel Cantone Ticino: dalla Camera di esecuzione e fallimenti), vengono eseguiti - nel nostro Cantone, per evidenti ragioni di razionalizzazione dei processi lavorativi - dall'ufficio dei fallimenti. La competenza dell'ufficio d'esecuzione è più corretta dal profilo dogmatico, perché l'ordine giudiziale di procedere a provvedimenti conservativi ha luogo prima che sia deciso sul riconoscimento e quindi, in caso affermativo, anche sulla conseguente apertura del fallimento secondario, la cui esecuzione rientrerebbe nelle competenze dell'ufficio dei fallimenti. Nel Cantone Ticino, la Camera di esecuzione e fallimenti ha optato per la soluzione pragmatica che meglio consente di razionalizzare gli interventi d'ordine esecutivo: accertato che, statisticamente, i giudizi di riconoscimento della declaratoria estera di decozione prevalgono in termini significativi su quelli di reiezione, la designazione anticipata dell'ufficio dei fallimenti evita di operare inutili trapassi di pratiche esecutive da un ufficio all'altro. La soluzione ticinese resta comunque, in dottrina, minoritaria (cfr. Berti, op. cit., n. 6 all'art. 168 LDIP; Volken , op. cit., n. 9 all'art. 168 LDIP). c) I provvedimenti conservativi ordinati il 6 febbraio 1997 restano pienamente in vigore e senza soluzione di continuità nei confronti di tutti i falliti. 12. La decisione di riconoscimento dei decreti stranieri di fallimento sarà pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale (art. 169 cpv. 1 LDIP); essa verrà comunicata all'ufficio d'esecuzione, all'ufficio dei fallimenti, all'ufficio del registro fondiario e all'ufficio del registro di commercio del luogo di situazione dei beni, come pure - se del caso - all'Ufficio federale della proprietà intellettuale (art. 169 cpv. 2 primo periodo LDIP). 13. La tassa di giustizia e le spese di pubblicazione sono a carico della massa fallimentare. _____, _____ e _____, che si sono opposti al riconoscimento in Svizzera dei fallimenti esteri, rifonderanno in solido fr. 3'500.-- di indennità alla massa fallimentare. Richiamati gli art. 27 e 166 ss. LDIP, 513 CPC pronuncia: 1. L'istanza di riconoscimento dei decreti stranieri di fallimento formulata il 16 dicembre 1996 dall'Amministrazione fallimentare _____ e _____ [società di fatto], _____, _____, _____, _____, _____ e _____, è accolta. 1.1. Di conseguenza i fallimenti decretati il 15 maggio 1996 e il 10 luglio 1996 dal Tribunale di _____. Sezione civile, nei confronti di _____, _____, _____ e _____ [società di fatto], _____, _____, _____ e _____, tutti in _____, sono riconosciuti in Svizzera con effetto dall'11 marzo 1999 alle ore 10.00 sui beni situati in Svizzera di _____, _____, _____ e _____ [società di fatto], _____, _____, _____ e _____, tutti in _____. 1.2. Gli atti sono trasmessi all'Ufficio fallimenti di Lugano perché proceda alla liquidazione fallimentare in via sommaria sui beni di tutti i falliti situati in Svizzera, compresi i beni oggetto dei provvedimenti conservativi ordinati da questa Camera il 6 febbraio 1997. 2. Le ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del fallimento secondario sono a carico, e da anticipare, dalla massa fallimentare, nella misura richiesta dall'Ufficio fallimenti di Lugano. 3. È ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1, 1.1 e 1.2 sul FUSC e sul FUC. 4. La tassa di giustizia in Fr. 2'000.-- e le spese di pubblicazione sul FUSC e sul FUC sono a carico della massa fallimentare istante. _____, _____ e _____ rifonderanno in solido fr. 3'500.-- di indennità alla massa

fallimentare 5. Intimazione a: – _____ Comunicazione a: – _____ Per la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.